



# Provincia di Benevento

Gestione Giuridica del Personale

**DETERMINAZIONE N. 1019 DEL 26/05/2022**

**OGGETTO:** Corresponsione dei compensi professionali dovuti all'Avvocatura della Provincia di Benevento relativi a controversie definite con esito favorevole all'Ente e compensazione di spese tra le parti. Nota spese n. 6903/2020. Impegno di spesa ed attribuzione compensi.

## IL SEGRETARIO GENERALE

### Richiamati:

- la legge 31 dicembre 2012, n. 247 avente ad oggetto “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*” (legge professionale);
- il Decreto 10 marzo 2014, n. 55, del Ministero della Giustizia ad oggetto “*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247*” e le allegate tabelle dei parametri forensi;

**Visto** il “*Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura della Provincia di Benevento*”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 24.03.2014 e successivamente integrato e modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 137 del 30.09.2014;

**Letto**, in particolare, l'art. 3 comma 3 in cui si stabilisce che gli atti di liquidazione relativi a tutti i compensi spettanti all'avvocatura debbano essere assunti dal Responsabile Gestione Risorse Umane;

**Dato atto** che i compensi professionali disciplinati dal citato Regolamento si distinguono in:

- 1) compensi spettanti in relazione a contenzioso con esito favorevole di cui vi sia stato il recupero a carico della controparte;
- 2) compensi spettanti in relazione a contenzioso con esito favorevole, di cui sia stata disposta la compensazione, che in tal caso sono corrisposti da parte dell'Ente attingendo a fondi appositamente stanziati;

**Considerato** che la misura e le modalità di distribuzione, nonché i criteri di riparto dei compensi professionali sono contenuti nella disciplina introdotta a livello di contrattazione decentrata (art. 5, comma 9, del CCDI della Dirigenza per l'anno 2009, richiamato dall'art. 6 del CCDI del personale del comparto per l'anno 2010), disciplina mantenuta in vigore, in quanto ne è stata rilevata la corrispondenza alle previsioni di cui agli artt. 9,

commi 3, 5, 6, 7 ed 8 del D.L. 90/2014;

**Visto** l'art. 5, comma 9, del CCDI della Dirigenza per l'anno 2009, richiamato dall'art. 6 del CCDI del personale del comparto per l'anno 2010, il quale stabilisce che i compensi professionali di cui alla lettera b) del punto precedente, non corrisposti per mancanza di copertura nel fondo dell'anno di competenza, vengano riportati e pagati in prededuzione sui fondi degli anni successivi;

**Rilevato** che:

- le competenze sono determinate in relazione al grado dell'autorità giudiziaria adita, al valore della controversia ed alle diverse fasi del giudizio, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al Decreto Ministero della Giustizia 10.03.2014, n. 55, applicando al valore medio previsto per gli scaglioni di riferimento le diminuzioni di cui agli artt. 4, 12 e 19 del medesimo decreto (*di regola diminuiti fino al 50 per cento; per la fase istruttoria la diminuzione è di regola fino al 70 per cento*);
- come stabilito al comma 6, art. 5 del sopracitato decreto *“Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”*;
- la liquidazione delle competenze avviene a seguito di redazione e sottoscrizione di parcella analitica di valenza interna, con dichiarazione di congruità alla tariffa da parte del Responsabile del Servizio Avvocatura, salvo i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014;

**Vista** la seguente sentenza trasmessa con nota prot. n. 8362 del 07.04.2022 a firma del Responsabile del Servizio Avvocatura:

1) Sentenza n. 6770/2021 del 22.07.2021 del Tribunale di Napoli, X Sezione, in composizione monocratica, relativa al ricorso R.G. n. 6903/2020 proposto da Consiglia Iuliani c/ Ministero dello Sviluppo Economico, Provincia di Benevento e Regione Campania, che si conclude con il seguente giudizio: *“Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara improponibile la domanda proposta da Consiglia Iuliani per difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed assegna alle parti il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice amministrativo; b) compensa le spese di lite.”*;

**Vista** la seguente parcella, che si allega in copia, relativa al giudizio sopra riportato, regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio Avvocatura e riportante in calce la dichiarazione di congruità della nota spese, ridotta al minimo in relazione alla vigente tariffa professionale degli Avvocati di cui al Decreto del Ministero di Giustizia n.55/2014 e del vigente Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura:

<b>parcella</b>	<b>importo lordo parcella</b>	<b>compenso professionale da attribuire al netto degli oneri previdenziali a carico dell'Ente</b>
<b>1) R.G. 6903/2020</b>	€ 7.795,00	€ 6.296,44
<b>totale</b>	<b>€ 7.795,00</b>	<b>€ 6.296,44</b>

**Dato Atto** che:

- il Responsabile del Servizio Avvocatura ha dichiarato per il ricorso **R.G. 6903/2020** il valore della controversia di € 84.828,46=;
- la parcella **R.G. 6903/2020** è stata redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 5 del già citato D.M. n. 55/2014, applicando ai valori medi delle fasi di giudizio previsti per lo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, della tabella dei parametri forensi n. 2, le diminuzioni previste dall'art. 4 (diminuzione del 50 per cento e per la sola fase istruttoria diminuzione del 70 per cento);

**Richiamati** i seguenti limiti stabiliti per l'erogazione da parte degli enti pubblici di compensi professionali agli avvocati dipendenti dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014:

- comma 1: *limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;*
- comma 6: *limite finanziario del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (pari ad € 40.000,00);*
- comma 7: *limite retributivo del trattamento economico complessivo individuale;*

**Verificato** che l'importo del compenso professionale relativo alla parcella trasmessa con nota prot. n. 8362 del 07.04.2022, pari ad € **6.296,44=** al netto degli oneri previdenziali a carico dell'Ente, rientra nei limiti finanziari sopra richiamati;

**Verificato**, altresì, che i capitoli 3700.3, 3700.7 e 3706.2 presentano la disponibilità necessaria ad impegnare per l'attribuzione del compenso professionale relativo alla richiamata parcella;

**Rilevato** che, come da comunicazione prot. n. 8362 del 07.04.2022, le competenze del giudizio sopra riportato devono essere attribuite al Responsabile del Servizio Avvocatura poiché unico difensore dell'Ente;

**Ritenuto** doversi provvedere all'attribuzione del compenso professionale netto relativo alle parcelle trasmesse con nota prot. n. 8362 del 07.04.2022, redatte in base ai criteri di cui al citato Regolamento ed ai parametri del Decreto del Ministero di Giustizia n.55/2014;

#### **Visti e richiamati:**

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali ed ha contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”

- il decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali ed ha contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”
- l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
  - a) tassativamente regolate dalla legge;
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

**Verificato**, in ordine al dettato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c.5 in materia di esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi;

#### **Viste:**

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “*Approvazione piano della performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022.*” e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

#### **Viste e richiamate:**

- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione n. 165 del 01.07.2021 con la quale, relativamente a quanto approvato con la citata deliberazione presidenziale n. 288/2020, è stato approvato un riassetto organizzativo temporaneo della

microstruttura dell'Ente, dal quale risulta che il Servizio Gestione Giuridica del Personale rimane di diretta responsabilità del Segretario Generale, fino al riassetto definitivo della microstruttura;

- n. 276 del 30.11.2021 con la quale veniva modificato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente approvato con precedente DP n. 165/2021, con una riassegnazione/ redistribuzione dei servizi per materie omogenee e coerenti ai settori tecnici;

**Visti:**

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

**Richiamati:**

- il Decreto Presidenziale n. 29 del 16/11/2020, con il quale la sottoscritta Dr.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- il Decreto Presidenziale n. 29 del 01.07.2021 adottato a seguito della sopracitata Deliberazione Presidenziale n. 165 del 01.07.2021 di riorganizzazione temporanea della microstruttura dell'Ente in attuazione della Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

**Attestato** con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

**DETERMINA**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) **DI PRENDERE ATTO** della seguente parcella professionale, che si allega in copia, regolarmente vistata dal Responsabile del Servizio Avvocatura e recante in calce la dichiarazione di congruità della spesa, in relazione al minimo della vigente tariffa professionale degli Avvocati di cui al Decreto del Ministero di Giustizia n.55/2014 e come previsto dal vigente Regolamento per la corresponsione dei compensi all'Avvocatura:

- **R.G. n. 6903/2020**, relativa alla Sentenza n. 6770/2021 del 22.07.2021 del Tribunale di Napoli, Sezione X, dell'importo di € 7.795,00=, pari ad un compenso al netto degli oneri previdenziali a carico dell'Ente di € 6.296,44=.

2) **DI DARE ATTO** che il compenso professionale relativo alla parcella trasmessa con nota prot. n. 8362 del 07.04.2022 è stato determinato applicando le diminuzioni previste all'art. 4 del regolamento approvato con il

Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014 e trova capienza nei limiti finanziari richiamati nelle premesse.

**3) DI IMPEGNARE:**

- la somma di € **6.296,44=** per competenze al cap. 3700.3 del Bilancio 2022;
- la somma di € **1.498,56=** per CPDEL sul cap. 3700.7 del Bilancio 2022;
- la somma di € **535,20=** per IRAP sul cap. 3706.2 del Bilancio 2022.

**4) DI ATTRIBUIRE** la somma come riportato nel seguente prospetto:

<b>dipendente</b>	<b>compenso lordo</b>	<b>compenso professionale netto</b>	<b>oneri previdenziali a carico dell'Ente (CPDEL)</b>
matr. 987	€ 7.795,00	€ 6.296,44	€ 1.498,56

**5) DI LIQUIDARE:**

- la somma di € **6.296,44=** per competenze al cap. 3700.3 del Bilancio 2022;
- la somma di € **1.498,56=** per CPDEL sul cap. 3700.7 del Bilancio 2022;
- la somma di € **535,20=** per IRAP sul cap. 3706.2 del Bilancio 2022.

**6) DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al Settore Amministrativo-Finanziario e Società Partecipate per gli adempimenti di competenza dei Servizi Programmazione e Bilancio - Patrimonio e Provveditorato e Gestione Economico-Stipendiale del Personale.

**7) DI DARE ATTO** che:

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Responsabile di Servizio;
- la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente determinazione:
  - diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
  - sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

**8) DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

**Il Responsabile dell'Istruttoria**

*Sig.ra Carla Carpentieri*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)*

ADEMPIMENTI DEL Gestione Giuridica del Personale

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.01.01.01.004		01.11		3700.3	2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
410	N. 1442	€ 6.296,44	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI**

Descrizione Impegni Assunti

**Corresponsione dei compensi professionali dovuti all'Avvocatura della Provincia di Benevento relativi a controversie definite con esito favorevole all'Ente e compensazione di spese tra le parti. Nota spese n. 6903/2020. Impegno di spesa ed attribuzione compensi.**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.01.02.01.001		01.11		3700.7	2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
411	N. 1443	€ 1.498,56	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON**

Descrizione Impegni Assunti

**Corresponsione dei compensi professionali dovuti all'Avvocatura della Provincia di Benevento relativi a controversie definite con esito favorevole all'Ente e compensazione di spese tra le parti. Nota spese n. 6903/2020. Impegno di spesa ed attribuzione compensi.**

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.02.01.01.001		01.11		3706.2	2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
412	N. 1444	€ 535,20	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO**

Descrizione Impegni Assunti

**Corresponsione dei compensi professionali dovuti all'Avvocatura della Provincia di Benevento relativi a controversie definite con esito favorevole all'Ente e compensazione di spese tra le parti. Nota spese n. 6903/2020. Impegno di spesa ed attribuzione compensi.**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Serafino De Bellis)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*